

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**N. 764**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FAVILLA, D'ALÌ, PEDRIZZI e VIGEVANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994**

---

Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la  
corresponsione di indennizi a cittadini ed imprese italiane per  
beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad assicurare un'indennizzo più equo ai nostri cittadini e ditte che perdettero i loro beni nel territorio di Lubiana annesso all'Italia il 3 maggio 1941, con regio decreto-legge, n. 291, convertito dalla legge 24 aprile 1943, n. 385.

Invero la norma era già stata accolta, in sede di approvazione del disegno di legge n. 851, poi divenuta legge 29 gennaio 1994, n. 98, dalla 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 2 dicembre 1993, con l'adesione del Governo.

Ma alla Camera tale norma fu stralciata per ragioni rimaste incomprensibili e la 6ª Commissione del Senato, sempre in sede deliberante, nella seduta del 13 gennaio 1994, pur di giungere in tempo all'approvazione del disegno di legge di cui trattasi, - unanimemente sollecitato dalle associazioni di rimpatriati - dovette approvarlo nella formulazione pervenuta dalla Camera, e cioè con l'esclusione della norma che appunto oggi s'intende riproporre.

Appare necessario ripristinare la norma stessa allo scopo di assicurare ai cittadini e ditte italiane, che a suo tempo - nel 1945 - perdettero i loro beni nel territorio di Lubiana già annesso all'Italia, un trattamento pari a quello già oggi previsto per le perdite subite dai nostri concittadini in tutti gli altri territori ceduti alla Jugoslavia ed alla Francia in base al Trattato di pace, concedendo loro lo stesso coefficiente di rivalutazione - 200, anziché 100 (sempre base 1938) - ed eliminando così una vistosa quanto inspiegabile iniqua disparità di trattamento tra profughi da territori egualmente sottoposti alla sovranità italiana e poi trasferiti alla Jugoslavia: coefficiente ben modesto, dato il tempo trascorso ed il mutato valore della nostra moneta.

E ciò tanto più che l'Italia, a seguito del Trattato di pace (articolo 79) poté detrarre dalle riparazioni di guerra dovute alla Jugoslavia gli importi delle confische operate da tale Governo ai danni dei nostri concittadini impegnandosi appunto, ad indennizzarli, cosa che è avvenuta, al contrario, con valori assai inferiori a quanto lo Stato italiano detrasse dalle riparazioni, e con decenni di ritardo. Invero la provincia di Lubiana, a seguito del regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, venne costituita e annessa al regno d'Italia, e sottoposta, di diritto e di fatto, alla sovranità italiana: «i territori sloveni ..... fanno parte integrante del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana» (articolo 1 del regio decreto-legge n. 291 del 1941).

Tale normativa ebbe piena efficacia all'interno del nostro ordinamento, e quindi, la provincia di Lubiana doveva considerarsi a tutti gli effetti territorio italiano.

È opportuno fare altresì presente che a seguito dell'annessione della zona di Lubiana all'Italia numerosi nostri cittadini e ditte, spinti dallo stesso nostro Governo, si trasferirono in quel territorio, acquistarono beni anche immobili ed iniziarono attività economiche, contribuendo non poco alla ripresa economica di Lubiana.

Ma con il trasferimento della sovranità sulla zona alla Jugoslavia i beni dei nostri concittadini furono confiscati ed essi in tal modo perdettero ogni loro risparmio.

Occorre ricordare che il legislatore ha sempre inteso venire incontro a tutti i cittadini ed enti italiani che, avendo i loro beni in territorio non più facente parte dello Stato italiano, si sono venuti a trovare in condizioni peggiori di quelli che perdettero i loro beni nel territorio nazionale,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

doendosi essi, oltretutto, reinserire in un nuovo ambiente socio-economico, e cioè nel restante territorio nazionale: come ben risulta anche dagli atti parlamentari delle legge sui danni di guerra (legge n. 1953, n. 968). Si fa infine presente che il disegno di legge non comporta oneri finanziari

aggiuntivi, in quanto la spesa relativa rientra negli stanziamenti di bilancio, trattandosi di mera integrazione delle leggi vigenti, come d'altronde già riconosciuto dal Comitato pareri della 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 giugno 1993.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo le parole: «Trattato di pace» vengono inserite le seguenti: «nonchè a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385.».